



IL PROGETTISTA Dott. Arch. Roberto Diamanti	IL SINDACO Rosolino Azzali
---	--------------------------------------

	COMUNE DI CORTE DE' FRATI (PROVINCIA DI CREMONA)		Piazza Roma 1 26010 Corte de' Frati (CR) tel. 0372/93121 fax 0372/93570 C.F. e P.IVA 00323930198	
NORTH 	PROGETTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE		SERIE REG	
	CONTENUTO REGOLAMENTO		00	
	FASE PROGETTUALE PROGETTO			
SCALA	FILE REG00.01.pdf	DATA PROGETTO 28/08/2006	DATA VERSIONE 17/11/2006	VERSIONE .01

INDICE

TITOLO I GENERALITÀ

Articolo 1 Ambito di applicazione Pag. 7

Articolo 2 Definizioni Pag. 7

TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 3 Classificazione delle *Attività rumorose a carattere temporaneo* Pag. 11

Articolo 4 Orari per l'esercizio di *Attività rumorose a carattere temporaneo* Pag. 11

Articolo 5 Autorizzazione per l'esercizio di *Attività rumorose a carattere temporaneo* Pag. 12

Articolo 6 Esclusione dal rilascio di autorizzazione in deroga Pag. 12

TITOLO III STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ NON TEMPORANEE

Articolo 7 Ambito di applicazione Pag. 17

Articolo 8 Requisiti acustici Pag. 17

Articolo 9 *Documentazione di impatto acustico e Valutazione previsionale del clima acustico* Pag. 17

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 10 Condizione di impiego di macchinari Pag. 21

Articolo 11 Autolavaggi Pag. 22

Articolo 12 Pubblicità fonica Pag. 22

TITOLO V DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Articolo 13 Controllo Pag. 25

Articolo 14 Contenimento e abbattimento Pag. 25

TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 Ordinanze Pag. 29

Articolo 16 Sistema sanzionatorio Pag. 29

Articolo 17 Misurazioni e controlli Pag. 29

Articolo 18 Termini di applicazione Pag. 30

Articolo 19 Decadenza Pag. 30

Allegato 1 *Documentazione di impatto acustico* Pag. 31

Allegato 2 *Valutazione previsionale di clima acustico* Pag. 35

TITOLO I GENERALITÀ

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Non sono soggette al presente regolamento le fonti di rumore di cui all'articolo 659, primo comma, del codice penale, ovvero: schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustica, strepiti di animali che possano provocare disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Articolo 2
Definizioni

1. Si definisce *Attività rumorosa*: l'attività causa di introduzione di rumore in spazi edificati e inedificati, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti di ecosistemi, di beni materiali e di monumenti, ovvero tale da interferire con la fruizione degli spazi destinati ad attività abitativa, lavorativa, ricreativa e relazionale.
2. Si definisce *Attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati, ovvero legata a ubicazioni precarie, ad esclusione delle attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte in spazi a ciò preposti.
3. Non rileva, ai fini delle definizioni di cui ai commi precedenti, il fatto che le suddette attività vengano svolte a titolo imprenditoriale, amatoriale, sociale o di volontariato.

TITOLO II
ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 3

Classificazione delle Attività rumorose a carattere temporaneo

1. Sono da considerarsi *Attività rumorose a carattere temporaneo*, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, allorquando:
 - a. nell'arco dell'anno solare non superino le trenta giornate anche consecutive;
 - b. ovvero, abbiano una frequenza settimanale non superiore a due volte.
2. Costituiscono inoltre *Attività rumorose a carattere temporaneo* le seguenti manifestazioni:
 - a. comizi;
 - b. feste popolari o partitico–popolari;
 - c. serate o manifestazioni musicali;
 - d. luna park;
 - e. esibizioni circensi o di giocoleria;
 - f. rappresentazioni teatrali ambulanti;
 - g. competizioni o riunioni sportive;
 - h. competizioni o riunioni motoristiche;
 - i. ogni attività partecipativa o ricreativa in genere, espletata mediante l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione;
 quando la durata complessiva delle manifestazioni non superi le trenta giornate, anche consecutive, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, nell'arco di un anno.
3. Qualora l'esercizio di *Attività rumorose a carattere temporaneo* preveda il superamento dei limiti di cui alla Tabella 1, questo è soggetto a preventiva autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), in deroga ai limiti previsti all'articolo 2, comma 3, della medesima norma, da richiedersi secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
4. Gli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione impiegati nell'ambito di *Attività rumorose a carattere temporaneo* dovranno in ogni caso essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli spazi limitrofi.

Tabella 1		
Valori limite di emissione – Leq in dB(A)		
Classe di destinazione d'uso del territorio	Periodo	
	Diurno (6:00–22:00)	Notturno (22:00–6:00)
<i>Classe I – Aree particolarmente protette</i>	45	35
<i>Classe II – Aree prevalentemente residenziali</i>	50	40
<i>Classe III – Aree di tipo misto</i>	55	45
<i>Classe IV – Aree d'intensa attività umana</i>	60	50
<i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>	65	55
<i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i>	65	65

Articolo 4

Orari per l'esercizio di Attività rumorose a carattere temporaneo

1. L'esercizio di *Attività rumorose a carattere temporaneo* oltre i limiti di cui alla Tabella 1 è consentito dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00 per un arco temporale non superiore alle otto ore giornaliere complessive.

Articolo 5

Autorizzazione per l'esercizio di *Attività rumorose a carattere temporaneo*

1. L'esercizio di *Attività rumorose a carattere temporaneo* è subordinato all'ottenimento di autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio di *Attività rumorose a carattere temporaneo* rientra nell'istanza di licenza per l'esecuzione di spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui agli articoli 68 e 69 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
3. L'istanza di licenza può riguardare più giornate contenute nel medesimo calendario di iniziative, purché nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
4. La licenza può costituire contestuale autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, lettera h).
5. In tal caso la licenza dovrà riportare le prescrizioni di cui al presente regolamento.
6. Non richiedono specifica autorizzazione, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i circoli privati che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano all'ufficio comunale competente, come identificato all'ultimo comma del presente articolo, le date delle iniziative costituenti *Attività rumorose a carattere temporaneo* che si organizzano presso i propri locali nei tempi e nei modi di cui ai articoli 3 e 4 del presente regolamento.
7. Qualora il titolare dell'*Attività rumorose a carattere temporaneo* preveda di superare i limiti di periodo o di orario indicati agli articoli 3 e 4 del regolamento, deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione in deroga, alla quale deve essere allegata una relazione di previsione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della relazione di cui all'articolo 5 della d.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 e all'Allegato 2 del presente regolamento.
8. La relazione di impatto acustico può essere riferita anche a più manifestazioni, purché l'organizzatore dichiari la sua applicabilità ad ogni successivo evento.
9. L'ufficio comunale competente, valutate finalità, tipologia e collocazione della manifestazione, su conforme parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
10. Nel provvedimento di autorizzazione sono dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del disturbo da attuarsi in via preferenziale mediante abbattimento delle fonti di rumore.
11. L'ufficio comunale competente al rilascio di autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è il medesimo ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni delle relative manifestazioni o iniziative assimilabili.

Articolo 6

Esclusione dal rilascio di autorizzazione in deroga

1. Non sono ammesse autorizzazioni in deroga all'esercizio di *Attività rumorose a carattere temporaneo* qualora queste si debbano compiere nei seguenti luoghi:
 - a. in spazi destinati alla sanità e all'assistenza sociale;
 - b. in spazi destinati all'istruzione, in periodo e orario scolastico;
 - c. nel raggio di 50,00 metri da cimiteri, in orario di apertura al pubblico;

- d. nel raggio di 50,00 metri da edifici per l'esercizio del culto, in orari destinati alle funzioni religiose.

TITOLO III
STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ
NON TEMPORANEE

Articolo 7

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti, siano esse costituite da spazi aperti o confinati, di cui all'articolo 8, comma 2, lettere c), d) ed e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero:
 - a. discoteche;
 - b. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - c. impianti sportivi e ricreativi;
2. Le norme di cui al presente titolo si applicano inoltre a impianti adibiti a luna park, circhi, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 8

Requisiti acustici

1. All'interno delle strutture permanenti come definite al precedente articolo, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente.
2. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i circoli privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal d.P.R. 16 aprile 1999, n. 215, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

Articolo 9

Documentazione di impatto acustico e Valutazione previsionale del clima acustico

1. La richiesta di permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attività per l'esecuzione di interventi edilizi finalizzati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - a. aeroporti, aviosuperfici ed eliporti;
 - b. strade:
 - di tipo A – autostrade;
 - di tipo B – strade extraurbane principali;
 - di tipo C – strade extraurbane secondarie;
 - di tipo D – strade urbane di scorrimento;
 - di tipo E – strade urbane di quartiere;
 - di tipo F – strade locali;come definite all'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - c. discoteche;
 - d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e. impianti sportivi e ricreativi;
 - f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;deve essere corredata da *Documentazione di impatto acustico* di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 predisposta e firmata da un *Tecnico competente*, secondo i criteri e gli elaborati indicati nell'articolo 5 della d.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 e riassunti nell'Allegato 1 al presente regolamento.
2. La richiesta di permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attività per l'esecuzione di interventi edilizi finalizzati all'esercizio delle seguenti attività:

- a. produttive;
 - b. sportive;
 - c. ricreative;
 - d. attivazione di servizi commerciali polifunzionali;
- deve essere corredata da *Valutazione previsionale del clima acustico*.
3. La richiesta di certificato di agibilità per l'utilizzazione delle suddette strutture, ovvero la denuncia o la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle corrispondenti attività deve essere corredata da *Valutazione previsionale del clima acustico*, qualora non precedentemente prodotta ai sensi del comma 2.
 4. Qualora si preveda che dall'esercizio delle attività di cui al comma 2 possano derivare valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in sede di denuncia o di richiesta di autorizzazione deve essere prodotta documentazione indicante le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore.
 5. Il competente ufficio comunale, acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, istruisce il procedimento per il rilascio del relativo nulla-osta.
 6. I titolari di attività, di cui al presente articolo, in essere alla data di approvazione del presente regolamento, compresi i circoli privati, che già utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, dovranno essere in possesso, entro dodici mesi da tale data, del nulla osta previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. A tal fine dovranno presentare *Documentazione di impatto acustico* presso l'ufficio comunale competente, che rilascerà il nulla osta previo il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
 7. La suddetta documentazione dovrà essere predisposta secondo i criteri di carattere generale di cui all'Allegato 1 *Documentazione di impatto acustico* e all'Allegato 2 *Valutazione previsionale del clima acustico*.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ
RUMOROSE

Articolo 10

Condizioni per l'impiego di macchinari

1. Le macchine per giardinaggio devono essere conformi alle direttive comunitarie sulle emissioni sonore, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal costruttore e non devono essere oggetto di manomissione che ne possano aumentare la rumorosità.
2. L'uso di macchine per giardinaggio nei centri abitati è consentito alle seguenti condizioni:
 - a. all'interno di proprietà private:
 - nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
 - nei giorni prefestivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
 - nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
 - b. all'interno di spazi pubblici:
 - nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
 - nei giorni prefestivi dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
 - nei giorni festivi dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
3. Impianti di climatizzazione:
 - a. l'installazione all'esterno di edifici di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria costituenti impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, è consentita unicamente qualora questi rispettino i valori indicati nella tabella B dell'allegato A del d.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al d.P.C.M. 14 novembre 1997;
 - b. i dispositivi devono essere dotati di silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi e devono essere installati adottando ogni accorgimento necessario al rispetto delle norme di cui alla lettera a. e utile al massimo contenimento del rumore prodotto.
4. Cannoncini spaventapasseri:
 - a. l'impiego dei dispositivi per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati è vietato durante il periodo notturno dalle ore 21:00 alle ore 8:00;
 - b. l'impiego dei suddetti dispositivi è consentito in periodo diurno purché questi risultino installati a distanza superiore a 500,00 metri dalle zone seguenti zone omogenee individuate dal vigente *Piano regolatore comunale*:
 - *Zona A/1 – Centro storico*;
 - *Zona A/2 – Verde privato*;
 - *Zona B/1 – Zona residenziale consolidata*;
 - *Zona B/2 – Zona residenziale di completamento*;
 - *Zona C – Zona residenziale di espansione*;
 - *Zona E/2 – Zona agricola di riqualificazione funzionale*;
 - *Zona F – Attrezzature e impianti di interesse generale*.
5. Allarmi antifurto:
 - a. i sistemi di allarme acustico antifurto installati su edifici devono essere dotati di dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di dieci minuti primi;
 - b. i sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli devono essere dotati di dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di tre minuti primi;
 - c. in ogni caso il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere necessariamente effettuato manualmente.

Articolo 11 Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature quali aspiratori automatici, lavajet, ecc. nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito:
 - a. nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
 - b. nei giorni prefestivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
 - c. nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento:
 - a. devono essere collocati esclusivamente entro le seguenti zone omogenee individuate dal *Piano regolatore generale*:
 - *Zona D/1 – Zona produttiva consolidata*;
 - *Zona D/3 – Zona produttiva di espansione*;
 - b. devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 100,00 metri dalle seguenti zone omogenee:
 - *Zona A/1 – Centro storico*;
 - *Zona A/2 – Verde privato*;
 - *Zona B/1 – Zona residenziale consolidata*;
 - *Zona B/2 – Zona residenziale di completamento*;
 - *Zona C – Zona residenziale di espansione*;
 - *Zona E/2 – Zona agricola di riqualificazione funzionale*;
 - *Zona F – Attrezzature e impianti di interesse generale*.

Articolo 12 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante:
 - a. nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
 - b. nei giorni prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
 - c. nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
 - d. fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'articolo 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991 e nelle zone individuate dal *Piano di classificazione acustica* come *Classe I* e *Classe II*.

TITOLO V
DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Articolo 13

Controllo

1. La competente Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente:
 - a. provvede alla verifica della congruenza tra il *Piano di classificazione acustica* del territorio comunale, i piani della mobilità e gli strumenti di pianificazione;
 - b. in collaborazione con il competente ufficio comunale, cura l'attuazione del *Piano di classificazione acustica* del territorio comunale.

Articolo 14

Contenimento e abbattimento

1. Nell'esecuzione di interventi di manutenzione stradale dovranno essere adottate tecnologie, modalità costruttive e materiali idonei a garantire il contenimento dell'inquinamento acustico.
2. Dovranno essere inoltre approntate misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento del traffico e alla riduzione della velocità dei veicoli.
3. Nel caso di superamento di *Valori di attenzione* interessanti spazi pubblici, compresa la rete viaria, il Comune provvederà all'adozione di *Piani di risanamento acustico* che, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale, individuino le misure cautelari a carattere d'urgenza necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Al fine di contribuire all'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico, è vietato:
 - a. eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti da apposita norma;
 - b. trasportare manufatti metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza averli preventivamente fissati o isolati adeguatamente;
 - c. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - d. azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Ordinanze

1. Ricevuta notifica, da parte della competente Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente, dell'avvenuto superamento dei valori limite di cui all'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero verificata la mancata ottemperanza a norme contenute nel presente regolamento, il sindaco emette ordinanza finalizzata alla rimozione delle cause dell'inquinamento acustico.
2. Il competente ufficio comunale può inoltre disporre, mediante emissione di ordinanza:
 - a. limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, in circostanze esulanti dal presente regolamento;
 - b. particolari prescrizioni finalizzate al ricorso a speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.
3. Inoltre, l'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recita: "Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica."

Articolo 16

Sistema sanzionatorio

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, costituiscono violazione delle disposizioni dettate dal Comune in applicazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono punibili con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 (duecentocinquantesette/00) a € 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00).
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 650 del codice penale e all'articolo 9, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Articolo 17

Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. L'attività di controllo e rilevazione fonometrica è demandata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine.

Articolo 18
Termini di applicazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.
2. Da tale data sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari disciplinanti la materia oggetto del presente regolamento.

Articolo 19
Decadenza

1. L'emanazione dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 da parte della Regione Lombardia comporterà la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con i medesimi.

ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La redazione della *Documentazione di impatto acustico* deve avvenire ai sensi di quanto previsto dalla d.g.r. 8 marzo 2002, n. 7/8313.
2. La *Documentazione di impatto acustico* è una relazione capace di fornire gli elementi necessari per la previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di progetti o dall'esercizio di attività. Costituisce quindi valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e con assenza delle previste opere e attività.
3. La *Documentazione di impatto acustico* dovrà esprimere un grado di dettaglio proporzionale alla rilevanza degli effetti, in termini di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione di opere o dall'esercizio di attività.
4. La documentazione di impatto acustico deve essere corredata dai seguenti elaborati progettuali:
 - a. relazione descrittiva delle attività attuali e previste;
 - b. elaborati fotografici e cartografici utili all'individuazione e alla descrizione dell'insediamento e del contesto nel quale è inserito. Dovranno a tal fine essere specificate le classi acustiche nelle quali ricadono l'insediamento e le aree contigue potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, secondo quanto previsto all'articolo 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991;
 - c. relazione descrittiva delle sorgenti di rumorose, mediante:
 - analisi delle attività ed illustrazione dettagliata delle sorgenti sonore di cui è prevista l'installazione, con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e la relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti;
 - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, con indicazione della media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
 - indicazione delle caratteristiche temporali delle attività umane e di funzionamento dei macchinari (stagionalità, durata e discontinuità nei periodi diurno e notturno, frequenza, concomitanza con altre fonti di rumore, durata totale per rumori a tempo parziale emessi durante il periodo diurno, fasi di esercizio producenti il massimo livello di rumore e di disturbo, ecc.);
 - indicazione previsionale circa il numero e la frequenza degli accessi all'opera in progetto, da parte del pubblico;
 - d. relazione descrittiva sui ricettori:
 - indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità, degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
 - e. relazione analitica dei livelli di rumore allo stato di fatto e di quelli previsti:
 - indicazione dei livelli di rumore rilevati e rilevabili lungo il confine dell'insediamento, nelle abitazioni più vicine, nelle aree edificabili e in zone protette contigue;
 - livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
 - livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti secondo parametri di calcolo e di misura omogenei a quelli di cui al punto precedente;
 - f. descrizione analitica di eventuali interventi di bonifica:
 - descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, supportata da ogni informazione utile a valutarne l'efficacia.

- (indicazione dell'entità degli abbattimenti previsti, descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 non fossero rispettati, ovvero, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività, circa il rispetto dei limiti di legge;
 - g. qualsiasi ulteriore elaborato ritenuto utile.
 - h. firma del *Tecnico competente*;
5. gli elaborati grafici devono essere costituiti, quanto meno, dalle seguenti tavole;
- a. planimetria in scala 1:1.000 o 1:500 dell'insediamento, delle sue pertinenze, degli ambienti e delle aree circostanti potenzialmente interessate da emissioni sonore, con indicazione delle corrispondenti classi acustiche;
 - b. planimetria in scala 1:1.000 o 1:500 dell'insediamento, delle sue pertinenze, degli ambienti e delle aree circostanti potenzialmente interessate da emissioni sonore, con indicazione delle rispettive destinazione d'uso;
 - c. planimetria in scala 1:500 o 1:200 dell'insediamento, delle sue pertinenze, degli ambienti e delle aree circostanti potenzialmente interessate da emissioni sonore, con indicazione di tutte le significative sorgenti di rumore prodotte dall'insediamento e dei luoghi nei quali è prevista la presenza di persone;
 - d. planimetria in scala 1:500 o 1:200 dell'insediamento, delle sue pertinenze, degli ambienti e delle aree circostanti potenzialmente interessate da emissioni sonore, con indicazione di tutte le significative sorgenti di rumore derivanti da fonti estranee all'insediamento, comprese quelle prodotte dal traffico veicolare;
 - e. prospetti in scala 1:500 o 1:200 dell'insediamento, con indicazione delle sorgenti sonore significative e delle possibili vie di fuga del rumore (porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.).

ALLEGATO 2
VALUTAZIONE PREVISIONALE
DEL CLIMA ACUSTICO

1. La redazione della *Documentazione previsionale del clima acustico* deve avvenire ai sensi di quanto previsto dalla d.g.r. 8 marzo 2002, n. 7/8313.
2. La *Documentazione previsionale del clima acustico* è una valutazione circa l'esposizione di recettori posti in aree nelle quali è prevista la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti urbani e prossime ad aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A, B, E e F, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. La *Documentazione previsionale del clima acustico* dovrà esprimere un grado di dettaglio tale da fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari alla valutazione degli effetti acustici derivanti dall'esercizio delle suddette attività.
4. La documentazione di impatto acustico deve essere corredata dai seguenti elaborati progettuali:
 - a. relazione descrittiva delle attività attuali e previste;
 - b. elaborati fotografici e cartografici utili all'individuazione e alla descrizione dell'insediamento e del contesto nel quale è inserito. Dovranno a tal fine essere specificate le classi acustiche nelle quali ricadono l'insediamento e le aree contigue potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, secondo quanto previsto all'articolo 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991;
 - c. relazione descrittiva delle sorgenti di rumorose, mediante:
 - analisi delle attività ed illustrazione dettagliata delle sorgenti sonore di cui è prevista l'installazione, con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e la relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti;
 - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, con indicazione della media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
 - indicazione delle caratteristiche temporali delle attività umane e di funzionamento dei macchinari (stagionalità, durata e discontinuità nei periodi diurno e notturno, frequenza, concomitanza con altre fonti di rumore, durata totale per rumori a tempo parziale emessi durante il periodo diurno, fasi di esercizio producenti il massimo livello di rumore e di disturbo, ecc);
 - indicazione previsionale circa il numero e la frequenza degli accessi all'opera in progetto, da parte del pubblico;
 - d. relazione descrittiva sui ricettori:
 - indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità, degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
 - e. relazione analitica dei livelli di rumore allo stato di fatto e di quelli previsti:
 - indicazione dei livelli di rumore rilevati e rilevabili lungo il confine dell'insediamento, nelle abitazioni più vicine, nelle aree edificabili e in zone protette contigue;
 - livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
 - livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti secondo parametri di calcolo e di misura omogenei a quelli di cui al punto precedente;
 - f. descrizione analitica di eventuali interventi di bonifica:

- descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, supportata da ogni informazione utile a valutarne l'efficacia.
 - (indicazione dell'entità degli abbattimenti previsti, descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 non fossero rispettati, ovvero, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività, circa il rispetto dei limiti di legge;
- g. qualsiasi ulteriore elaborato ritenuto utile.
- h. firma del *Tecnico competente*;
5. gli elaborati grafici devono essere costituiti, quanto meno, dalle seguenti tavole;
- a. planimetria in scala 1:1.000 o 1:500 dell'insediamento, delle sue pertinenze, degli ambienti e delle aree circostanti potenzialmente interessate da emissioni sonore, con indicazione delle corrispondenti classi acustiche;
 - b. planimetria in scala 1:1.000 o 1:500 dell'insediamento, delle sue pertinenze, degli ambienti e delle aree circostanti potenzialmente interessate da emissioni sonore, con indicazione delle rispettive destinazione d'uso;
 - c. planimetria in scala 1:500 o 1:200 dell'insediamento, delle sue pertinenze, degli ambienti e delle aree circostanti potenzialmente interessate da emissioni sonore, con indicazione di tutte le significative sorgenti di rumore prodotte dall'insediamento e dei luoghi nei quali è prevista la presenza di persone;
 - d. planimetria in scala 1:500 o 1:200 dell'insediamento, delle sue pertinenze, degli ambienti e delle aree circostanti potenzialmente interessate da emissioni sonore, con indicazione di tutte le significative sorgenti di rumore derivanti da fonti estranee all'insediamento, comprese quelle prodotte dal traffico veicolare;
 - e. prospetti in scala 1:500 o 1:200 dell'insediamento, con indicazione delle sorgenti sonore significative e delle possibili vie di fuga del rumore (porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.).